



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO LAVORO E FORMAZIONE



AREA DB/05//02

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 31 maggio 2011 presso l'Assessorato Lavoro e Formazione della Regione Lazio, alla presenza del Funzionario responsabile Dott. Giuseppe Milella, si e' svolto l'incontro congiunto di cui all'art. 5 della Legge n. 164/75 e art. 1 della Legge n. 451/94, cosi' come modificate dal D.P.R. 218/2000, finalizzato ad esaminare la richiesta della Soc. COMP. TECH SRL, di n. 12 mesi (dodici) di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e) del D.M. 18 dicembre 2002, n. 31826, del D.M. 29 giugno 2009 e lettera circolare del Ministero del Lavoro prot. 5251 del 30 marzo 2009, con sede a LATINA (LT).

All'incontro sono presenti le parti di cui:

- per la Società COMP. TECH EUROPE SRL l'amministratore delegato sig. Walter Lapegna, assistito dal sig. Alessandro Fiore, consulente del lavoro;
- per la FLAICA CUB il sig. Amedeo Rossi;
- per la R.S.A i sigg. Di Raimo Luciano e Terella Eugenio;

PREMESSO CHE

- la società opera nel settore industria, CCNL legno arredamento PMI, e svolge attività di realizzazione interni per treni e mezzi di trasporto, con un organico di 39 unità lavorative
- Nel corso degli ultimi due anni, a fronte della crisi nazionale ed internazionale, la società si trova ad affrontare una situazione critica dovuta alla contrazione delle commesse ed alla conseguente diminuzione dell'attività lavorativa; la Società si trova pertanto in uno stato di crisi economico - finanziaria determinata dalla forte contrazione del mercato e dal consistente calo del fatturato
- In data 6 maggio 2011 l'azienda ha aperto una procedura di mobilità per 6 unità lavorative, incontrando le organizzazioni sindacali e richiedendo successivamente un incontro presso la Regione Lazio per verificare la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione straordinaria per evento improvviso ed imprevisto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e) del D.M. 18 dicembre 2002, del D.M. 29 giugno 2009 e lettera circolare del Ministero del Lavoro prot. 5251 del 30 marzo 2009, per la durata di 12 mesi;
- In data odierna si è svolto il previsto esame congiunto, nel corso del quale le parti, a seguito di una attenta ed approfondita analisi della situazione aziendale, hanno convenuto di far ricorso allo strumento della CIGS per crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO CHE LE PARTI HANNO PROCEDUTO ALL'ESAME CONGIUNTO PREVISTO DALL'ART. 2 COMMA 2, DPR 218/2000, CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

1. Con la firma del presente accordo le parti concordano di aver esperito la procedura di cui art. 5 Legge 164/75 e dell'art.1 c 7 Legge 223/91, nonché dell'art. 2 c. 1, 2, 5, 6 del DPR 218/00.
2. La società ha esposto dettagliatamente i motivi del ricorso alla CIGS, confermando la crisi in cui versa, con una grave involuzione nell'ultimo periodo a causa dell'imprevedibilità

della crisi nazionale ed internazionale del settore ed inoltre l'indifferibilità della soluzione prospettata quale soluzione estrema per mantenere i livelli occupazionali.

3. Ai sensi e per gli effetti della legge 223/91, art.1, la Società COMP. TECH EUROPE SRL chiederà, ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di essere ammessa al trattamento di CIGS per evento improvviso ed imprevisto ex art. 1, comma 1, lett. e), del DM n. 31826 del 18.12.2002, Lettera Circolare del Ministero del Lavoro del 30.03.2009, prot. n. 14/0005251, per un numero massimo di 8 dipendenti, di cui 4 con sospensione a zero ore e 4 con riduzione dell'orario pari al 50%, per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 01/06/2011
4. Per quanto riguarda i criteri della rotazione dei lavoratori sospesi in cigs, fermo restando i vincoli tecnico-produttivi dell'Azienda e la fungibilità delle mansioni, le parti si incontreranno su richiesta di una delle stesse, per individuarne i criteri e per verificarne l'attuabilità.
5. in deroga a quanto previsto dalla L. 223/91 le parti convengono che il periodo utile per la collocazione in mobilità dei lavoratori sarà quello di vigenza della cassa integrazione. La società, pertanto, farà ricorso all'istituto della mobilità procedendo a licenziamenti collettivi nel corso del periodo di cassa integrazione per quei lavoratori che non si opporranno al provvedimento di licenziamento.
6. l'azienda provvederà all'anticipazione del trattamento di CIGS a carico dell'INPS

Durante il periodo di C.I.G.S. la Soc. COMP. TECH EUROPE SRL, attuerà un piano di gestione delle eccedenze che prevede:

- Mobilità ex legge 223/91, sulla base della volontarietà e non opposizione al licenziamento, tesa a favorire la ricollocazione di lavoratori e/o il raggiungimento dei requisiti pensionistici;
- percorsi di outplacement finanziati dalla Regione Lazio;

Le parti convengono di procedere su richiesta di una delle parti ad incontri periodici di verifica per esaminare, l'evoluzione del mercato e la situazione aziendale con particolare attenzione ai livelli occupazionali.



Le Parti e la Regione Lazio si impegnano ad attivarsi in tutte le sedi, per una sollecita approvazione da parte delle autorità competenti alla CIGS e di quanto altro previsto nel presente verbale.

Con la sottoscrizione del presente verbale il funzionario della Regione Lazio dichiara esperita e conclusa positivamente la procedura di consultazione sindacale prevista dalla legge 223/91 e dal D.P.R. 218/2000.

La Regione Lazio, ai sensi della vigente normativa, vista la documentazione in proprio possesso e preso atto di quanto emerso nel presente verbale di accordo, esprime il proprio parere favorevole al riconoscimento alla COMP. TECH EUROPE SRL del beneficio del trattamento di CIGS per evento improvviso ed imprevisto ex art. 1, comma 1, lett. e), del DM n. 31826 del 18.12.2002, Lettera Circolare del Ministero del Lavoro del 30.03.2009, prot. n. 14/0005251 per massimo n. 8 lavoratori, per un periodo di 12 mesi con decorrenza dal 01/06/2011.

Letto, confermato e sottoscritto

COMP. TECH EUROPE SRL

LA FLAICA CUB




LA RSA

